



## **STATUTO**

### **CONSORZIO BARBERA D'ASTI E VINI DEL MONFERRATO**

#### **Art. 1 (Costituzione)**

A tutti gli effetti di legge è costituito il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri denominato più semplicemente con lo stesso valore "Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato".

Esso si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna ed è regolato dagli articoli dal n° 2602 al n° 2615 bis del Codice Civile e da quanto disposto in merito dalla Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dal D.M. 16.12.2010; esso è costituito fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui alla succitata Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 41 commi 3 e 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. CE n. 1308/2013.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

#### **Art. 2 (Sede e durata)**

Il Consorzio ha sede legale in Costigliole d'Asti ed ha durata fino all'anno 2050 salvo proroghe. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### **Art. 3 (Scopi)**

Il "Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato" è un ente non lucrativo di carattere associativo costituito tra le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate, ovvero viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, produttori singoli o associati.

Il Consorzio ha per scopo principale la tutela, la promozione, la valorizzazione, la vigilanza e la cura generale degli interessi dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dell'art. 5 del D.M. 16/12/2010, il Consorzio, titolare della rappresentatività prevista dall'art. 4 c. 1 D.M. 16/12/2010, si propone di svolgere nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle D.O. tutelate,

attività di valorizzazione e promozione della denominazione e dei marchi connessi, attività di tutela e cura degli interessi della denominazione e di informazione del consumatore, attività di vigilanza nonché ogni altra attività e/o funzione erga omnes attribuita, delegata o consentita dalla normativa vigente.

In particolare il Consorzio si propone di:

- a) svolgere tutto quanto è ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione dell'immagine sia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri che del Consorzio stesso in Italia e nel mondo;
- b) promuovere e migliorare la viticoltura nel comprensorio di produzione, facilitando la diffusione dei vitigni adatti nei terreni a più spiccata vocazione; incoraggiare e guidare i viticoltori nell'applicazione di sistemi più razionali ed economici nella coltivazione dei vigneti;
- c) promuovere un miglioramento della produzione dei vini considerati mettendo a disposizione dei consorziati un'assistenza orientativa e tecnica;
- d) promuovere ed attuare studi ed iniziative nel campo viticolo ed in quello enologico che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri;
- e) organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
- f) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- g) espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione; h) coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti;
- i) compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con la Regione Piemonte, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- l) svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
- m) istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie;
- n) svolgere, secondo le direttive del competente organo ministeriale, attività a livello

giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

o) curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d'autore;

p) collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici.

Il Consorzio potrà, se necessario, con decisioni del Consiglio di Amministrazione formulare e successivamente gestire, applicando gli opportuni provvedimenti, ripartizioni tra le aziende utilizzatrici di uve e/o di mosti e/o di vini secondo criteri che assicurino una equanime suddivisione delle eventuali carenze od eccedenze rispetto al fabbisogno di mercato.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
- stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;
- previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia;
- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all'art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari;
- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelata, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;
- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1.

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;
- collaborare con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in raccordo con la Regione Piemonte per elaborare ed attuare il programma di vigilanza;
- istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate.

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016,

n. 238 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche

se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva rivendicata e denunciata, vino rivendicato e denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del D.M. 16.12.2010).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui all'art. 2 legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal competente organo ministeriale.

#### **Art. 4 (Adesioni soci)**

Possono aderire al Consorzio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano professionalmente la viticoltura e/o la vinificazione e/o l'imbottigliamento autorizzato in ogni forma, che siano inseriti nel sistema di controllo dei vini tutelati dal Consorzio.

Nel rispetto delle categorie di cui al D.M. 16.12.2010 (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), gli associati possono venir raggruppati nelle seguenti sottocategorie:

1. viticoltori produttori singoli di uve provenienti dai vigneti iscritti agli Albi di Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Nizza, Piemonte, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri.
2. vitivinicoltori produttori che trasformano direttamente uve provenienti da vigneti iscritti agli Albi di Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Nizza, Piemonte, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri ed imbottigliano e confezionano i rispettivi vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita così ottenuti.
3. Cantine cooperative o vitivinicoltori associati che trasformano le uve provenienti da vigneti iscritti agli Albi di Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Nizza, Piemonte, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri, conferite da propri soci.
4. Associazioni di produttori di uve provenienti da vigneti iscritti agli Albi di Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Nizza, Piemonte, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri, iscritte nell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli dall'art. 4 della Legge regionale 22/04/1980 n. 27.
5. Trasformatori ("vinificatori") di uve provenienti da vigneti iscritti agli Albi di Albugnano, Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Nizza, Piemonte, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri.
6. Produttori dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri, conformi a quanto stabilito dai D.M. di riconoscimento relativi e successive modificazioni.
7. Gli imbottiglieri autorizzati.

Per cantine cooperative o viticoltori associati si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziali che totali.

## **Art. 5 (Modalità di ammissione)**

Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Presidente del Consorzio e devono contenere:

- a) la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli effetti di legge e a quanto previsto e contemplato dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- c) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- d) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- e) gli estremi dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese oppure sezione speciale imprenditori agricoli, per la categoria produttori;
- f) le indicazioni del regolare possesso, ai sensi delle norme vigenti, dei requisiti, autorizzazioni ed impianti di stabilizzazioni necessari al compimento delle fasi del ciclo produttivo dei vini tutelati dal Consorzio;
- g) ogni altra notizia che si riterrà utile ai fini dell'inquadramento organizzativo dell'azienda;
- h) la dichiarazione di obbligarsi a versare la tassa fissa di ammissione prestabilita per le categorie produttive di appartenenza del richiedente.

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

All'atto della domanda di adesione o – successivamente – su richiesta del Consiglio di Amministrazione le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza,

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera nel merito dell'accettazione nel termine di due mesi, sentita la relazione degli organi tecnici del Consorzio.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati dall'art. 18.

Gli associati debbono obbligatoriamente versare:

una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio (una tantum) stabilita dal Consiglio di Amministrazione; essa si intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

- un contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale

immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

Il Consiglio delibera, per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori

- si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i Consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati nella misura che il Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dell'Assemblea, potrà stabilire nel rispetto dei criteri di proporzionalità suddetti, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I soggetti inseriti nel sistema di controllo non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi relativi alle funzioni erga omnes. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del Consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238, anche se non appartenenti al Consorzio.

I contributi di cui al precedente comma, che devono essere riportati in bilancio in conti separati, sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della quantità di prodotto DOP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

L'obbligo dei Consorziati al pagamento della contribuzione di cui sopra è valido per la durata del Consorzio e sue successive proroghe.

Al socio che affitta l'azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa affidataria dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio.

Qualora il Consorzio sia stato delegato alla gestione e distribuzione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato, le aziende che non abbiano provveduto al pagamento delle medesime nei termini stabiliti, potranno ottenere ulteriori forniture di fascette solo con loro pagamento contestuale.

## **Art. 6 (Obblighi degli associati)**

I Consorziati hanno l'obbligo:

- a) della più rigorosa osservanza di tutto quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
- b) del rispetto di tutte le norme e le istruzioni che potranno essere emanate dagli Organi del Consorzio per il raggiungimento dei fini consorziali e in particolare quelle previste dall'art. 3 punti o) ed n);
- c) di concedere al Direttore ed ai Funzionari autorizzati libero accesso in qualunque momento negli stabilimenti, cantine, magazzini e accesso ai relativi registri, documenti e fatture nonché per la verifica dei recipienti contenenti i predetti vini, siano essi giacenti nelle cantine o durante il trasporto o presso il magazzino di terzi;

d) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'Azienda Consorziata ivi compresi gli aspetti tecnici ed amministrativi delle stesse;

di non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti sia del prodotto tutelato dal Consorzio che degli altri Consorziati o che comportino comunque pregiudizio all'immagine dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri;

e) sul mercato nazionale o sui mercati esteri;

f) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

g) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli Organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica.

I Soci sono tenuti a rimettere al Consorzio, entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici competenti, copia delle variazioni di natura giuridica, di ragione sociale, di titolarità nonché qualsiasi variazione eventualmente effettuata per l'aggiornamento dello Schedario viticolo delle denominazioni tutelate.

Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali pubblici, tutti i Soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copia delle denunce previste dalla legislazione in vigore ed in particolare:

1) copia della denuncia vitivinicola dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri;

2) comunicazione delle partite di uva o di mosto destinato alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri, tutelati dal Consorzio, cedute a terzi o conferite alle cantine sociali;

3) copia della denuncia di giacenza dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri;

4) comunicazione al Consorzio, entro 30 giorni dalla trascrizione sul registro di carico e scarico, delle partite di vini a denominazione di origine controllata e garantita Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Nizza e dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Monferrato, Piemonte, Grignolino d'Asti, Loazzolo e Terre Alfieri, allegando fotocopia dei documenti comprovanti l'avvenuto acquisto.

#### **Art. 7 (Provvedimenti disciplinari e sanzioni)**

In caso di violazioni da parte dei consorziati degli obblighi comunque nascenti dallo Statuto, le stesse saranno contestate al Consorzio dal Comitato di Presidenza, il quale fisserà un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale il Consorzio potrà far pervenire, per iscritto e con l'eventuale presenza, al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni.

Il Comitato di Presidenza, nei casi di particolare gravità, evidenza ed urgenza, disporrà -

contestualmente alla contestazione della violazione - la sospensione cautelare del Consorziato dai servizi attivi del Consorzio sino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al comma successivo. La sospensione cautelare non esime il Consorziato dall'osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto.

Decorso il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni del Consorziato e comunque - nel caso che sia stata disposta la sospensione cautelare del Consorziato di cui al precedente comma - entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, il Consiglio di Amministrazione

- nel revocare o confermare, anche temporaneamente, il provvedimento di sospensione cautelare  
- potrà applicare, anche in via congiunta, in relazione alla gravità del caso, le seguenti sanzioni:

\* censura.

\* ammenda stabilita in misura discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla gravità stessa, ma comunque compresa tra un minimo di Euro 2.600,00 ed un massimo di Euro 77.500,00.

\* sospensione dei diritti sociali o dai servizi attivi erogati dal Consorzio: da tre mesi ad un anno.

\* esclusione dal Consorzio.

Nel caso si tratti di violazioni gravi e quando si verificano particolari condizioni di indegnità il Consiglio di Amministrazione potrà obbligare alla pubblicazione della notizia sulla stampa o provvedervi esso stesso, addebitando i costi al consorziato interessato.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere comunicate all'interessato entro 5 giorni dalla data delle relative delibere: contro di esse l'interessato entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione potrà ricorrere al Collegio arbitrale.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorchè il rapporto si risolva in corso di esercizio. Gli obblighi anche finanziari verso il Consorzio cesseranno alla chiusura dell'esercizio in corso.

### **Art. 8 bis (Recesso)**

Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la Comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

### **Art. 8 ter (Decadenza)**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5 (modalità di ammissione)

### **Art. 8 quater (Esclusione)**

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:



- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante raccomandata A.R.. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 18.

### **Art. 9 (Organi)**

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale.

### **Art. 10 (Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Consorzio ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola col pagamento della quota ordinaria annuale e dei contributi di cui all'art. 5.

Ai fini della espressione del voto, ciascun Socio del Consorzio, a seconda della sua attività prevalente nell'ambito dei vini tutelati dal Consorzio stesso, viene classificato in una delle seguenti categorie di voto:

- a) viticoltori;
- b) vinificatori;
- c) imbottigliatori.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità per il calcolo del contributo annuale previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Comunque ad ogni socio spetta almeno un voto. Ad ogni unità di conto corrisponde un voto. Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria 'viticoltori' sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotti aventi titolo, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio, ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita.

Con delega sul biglietto di ammissione ogni Consorziato può farsi rappresentare da altro Consorziato. Ogni singolo socio non può portare più di 3 deleghe.

E' escluso di diritto dalla partecipazione all'Assemblea il Consorziato moroso nel pagamento delle contribuzioni.

### **Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che resta fissato per il 31 dicembre di ogni anno; l'Assemblea può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 ultimo comma del Codice Civile e successive modifiche.

Essa è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal Presidente.

La convocazione, inviata ai soci, agli amministratori ed ai sindaci al domicilio comunicato al Consorzio, avviene tramite lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo anche telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci

(10) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza e/o modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nel medesimo avviso può essere indicata anche la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci in regola con il pagamento delle quote associative, tranne gli esclusi o i sospesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente più anziano, ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sul rendiconto Economico e Finanziario annuale;
- b) deliberare sulla relazione annuale del Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sulla relazione annuale del Collegio Sindacale;
- d) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) nominare i componenti il Collegio Sindacale;
- f) deliberare su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi comprese le previsioni di spesa per l'esercizio in corso (Bilancio preventivo) e relativi contributi proposti dal Consiglio di Amministrazione, e la destinazione degli avanzi e dei fondi di riserva;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- h) approvare i regolamenti interni;
- i) approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
- l) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate e approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- m) ai fini della presentazione delle richieste di cui alla precedente lettera l) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di

rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del D.M. 7 novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);

L'Assemblea sarà convocata in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità, sia per deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta del Collegio Sindacale, o di un quinto dei soci iscritti o per invito dell'Autorità governativa, e con l'iscrizione degli argomenti da mettere in discussione.

In questo caso il Consiglio ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

Spetta all'Assemblea Straordinaria ogni deliberazione sulle modifiche da apportare al presente Statuto, sulla proroga del Consorzio o sul suo anticipato scioglimento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art.10; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo che sia diversamente previsto alle lettere l) e m) del presente articolo vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consorzio di tutela, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente statuto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 21 ad un massimo di 31 membri ivi compreso il Presidente, dura in carica 3 anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

Ogni categoria produttiva ed ogni denominazione tutelata di cui all'art. 4 dovrà essere equamente rappresentata in seno all'organo amministrativo.

I nominativi dei candidati verranno proposti dal Consiglio uscente, tenuto conto dei voti ponderali di ciascuna categoria in seno alla compagine sociale.

I seggi spettano alle tre categorie previste dal precedente art. 10 in proporzione al numero complessivo dei voti ai quali hanno diritto i Soci appartenenti a ciascuna di esse.

Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il voto ponderale verrà espresso mediante un'unica scheda contenente i nominativi dei candidati, ma ciascun elettore potrà confermare, annullare o sostituire solamente i nominativi dei candidati a rappresentare la propria categoria di appartenenza. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del dimissionario.

Nell'ipotesi di recesso, sospensione o di esclusione di un'azienda consorziata il cui rappresentante/delegato sia stato nominato Consigliere di Amministrazione, detto rappresentante/delegato decadrà dalla carica di Consigliere, con effetto dalla data in cui si verifica la risoluzione/sospensione del rapporto sociale, e ad esso subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria produttiva.

I Consiglieri che senza giustificato motivo sono assenti a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

### **Art. 13 (Comitato di Presidenza)**

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, eleggerà il Presidente, due Vice-Presidenti e due Consiglieri che costituiscono il Comitato di Presidenza al quale il Consiglio di Amministrazione può demandare i compiti previsti dal regolamento interno o altri ritenuti opportuni per un miglior funzionamento del Consorzio e, in caso di urgenza, adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno, salvo successiva ratifica consigliare.

La composizione del Comitato dovrà riflettere il grado di rappresentatività delle categorie dei presenti nel Consiglio.

Le funzioni di segretario verranno assolte dal Direttore del Consorzio.

### **Art. 14 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od in sua sostituzione il Vice-Presidente più anziano di età, oppure su richiesta scritta di almeno 5 Consiglieri o del Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti ad eccezioni delle delibere assunte in relazione al disposto dell'art. 7, per le quali occorrerà sempre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

A parità di voti prevarrà quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente più anziano di età.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio sovrintende a tutta la gestione del Consorzio ed a quanto è prescritto dal presente Statuto. Inoltre:

- elegge nel proprio seno un Presidente e due Vicepresidenti,
  - nomina i componenti dei Comitati di Gestione delle denominazioni e designa i Consiglieri Coordinatori,
  - provvede alla redazione del Rendiconto Economico e Finanziario Annuale (Bilancio consuntivo) e redige il progetto di Bilancio Preventivo provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 laddove previste, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione,
- delibera sulle domande di ammissione al Consorzio,
- fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5,
  - propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008,
  - predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
  - autorizza le spese per il funzionamento del Consorzio, sia di natura ordinaria che straordinaria e provvede a tutto quanto altro possa occorrere per il raggiungimento degli scopi del Consorzio. Ai compiti di natura ordinaria il Consiglio può delegare il Comitato di Presidenza.

### **Art. 16 (Comitati di Gestione)**

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà di nominare un Comitato di Gestione per ogni denominazione tutelata dal Consorzio, che sarà disciplinato da uno specifico regolamento interno. Ciascun Comitato di gestione sarà coordinato da uno dei Consiglieri che lo rappresentano nello stesso Consiglio. Il Comitato di Gestione ha la funzione di analizzare, esprimendo pareri e proposte, le iniziative e le problematiche tecniche ed economiche relative alla tutela della singola denominazione. Il Comitato di gestione ha la funzione di proporre le strategie di comunicazione e promozione della denominazione interessata. I pareri e le proposte del Comitato di Gestione vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale deliberazione. I componenti i Comitati di Gestione decadono dall'incarico alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la loro nomina.

### **Art. 17 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria che tra di essi nomina altresì il Presidente. Esso scade con il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio sindacale:

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- assiste alle adunanze dell'assemblea e a quelle del Consiglio di amministrazione;
- esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

### **Art. 18 (Clausola compromissoria e Collegio arbitrale)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e il Consorzio, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina di legge.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con suddetto il Regolamento.

Non sono compromettibili in arbitrato le eventuali controversie che dovessero insorgere tra consorziati e Consorzio relative alla riscossione dei contributi consortili posti a carico degli associati e delle somme da questi dovute al Consorzio in relazione all'uso del marchio consortile. Per le suddette controversie e per ogni altra controversia non compromettibile in arbitrato è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede legale il Consorzio.

### **Art. 19 (Presidente del Consorzio)**

Spettano al Presidente, ed in caso di assenza o di impedimento al Vice-Presidente più anziano di età, la rappresentanza legale del Consorzio, la Presidenza dell'Assemblea e del Consiglio e l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Spettano alla Presidenza la convocazione del Consiglio, nonché la vigilanza sull'andamento del Consorzio e l'adozione, nei casi di urgenza, delle misure reclamate dal bisogno, salvo riferirne appena possibile al Consiglio.

Al Presidente e a ciascun Vice-Presidente è demandata la facoltà di rappresentare il Consorzio avanti l'Autorità Giudiziaria in cause attive o passive, nei giudizi civili e penali, con facoltà per questi di costituirsi parte civile in difesa dei diritti e degli interessi del Consorzio e con facoltà di nominare procuratori, rilasciare procure e deleghe agli stessi.

Le cariche sociali non sono retribuite salvo nei casi stabiliti volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

14

### **Art. 20 (Direttore e personale del Consorzio)**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee e svolge tutte le mansioni attribuitegli dal regolamento interno. Qualora il Consorzio rimanga temporaneamente privo di Direttore, il Presidente ne assume le funzioni. L'altro personale deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore che darà parere tecnico non vincolante, sulla scelta.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

### **Art. 21 (Funzionamento del Consorzio)**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni dei Comitati di Gestione, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.

### **Art. 22 (Fondo consortile)**

Ciascun Consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo Consortile.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- a) del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- b) delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio;
- c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- d) dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- e) dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- f) delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2423 e segg. del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 23 (Scioglimento del Consorzio)**

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Consorzio deve procedere altresì alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le remunerazioni.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15

#### **Art. 24 (Marchio consortile)**

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 comma 9 e comma 10 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e D.M. 16.12.2010. L'uso del marchio, allegato al presente, sarà disciplinato da uno specifico regolamento interno da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

#### **Art. 25 (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile, e dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del D.M. 16.12.2010.

#### **Art. 26 (Norma transitoria)**

Gli attuali organi consortili permangono con i soggetti in carica e con i poteri precedentemente previsti fino all'attuazione ed esecuzione delle norme del nuovo Statuto.

**ALLEGATO:**

MARCHIO CONSORTILE



C O N S O R Z I O  
BARBERA D'ASTI  
E VINI DEL MONFERRATO